

SCHEDA TECNICA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI NUOVE LICENZE TAXI E/O AUTORIZZAZIONI PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

INDICE

Art. 1.	Oggetto	2
Art. 2.	Rendicontazione.....	3
Art. 3.	Organizzazione del servizio	3
Art. 4.	Durata	3
Art. 5.	Controlli e Penali	3
Art. 6.	Responsabilità.....	4
Art. 7.	Divieto di cessione del contratto.....	5
Art. 8.	Pagamenti del corrispettivo.....	5
Art. 9.	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	5
Art. 10.	D.U.V.R.I.	5
Art. 11.	Risoluzione del contratto.	5
Art. 12.	Controversie e foro competente.	6
Art. 13.	Trattamento dei dati - Rinvio.	6
Art. 14.	Rinvio normativo.	7

Art. 1. Oggetto

Oggetto del servizio è il supporto al Servizio Commercio in ordine alle attività inerenti e conseguenti per la predisposizione della documentazione necessaria per la procedura finalizzata alla acquisizione di nuove licenze taxi e/o di nuove autorizzazioni NCC.

In particolare, l'Operatore dovrà porre in essere le attività di seguito descritte:

- a) analisi e approfondimento di tutta la normativa di settore, ivi compresi il vigente Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Como e i vigenti regolamenti comunali in materia, dando il conseguente supporto eventualmente necessario o anche solo opportuno per la predisposizione di un nuovo regolamento in materia di taxi e NCC, anche in aggiornamento rispetto ai regolamenti vigenti;
- b) analisi e approfondimento delle circolari e/o linee guida fissate da eventuali Enti terzi competenti (tra i quali, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale);
- c) analisi e approfondimento dei dati già acquisiti dal Comune da eventuali Enti terzi competenti (tra i quali, in particolare l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, detta anche solo ART), necessari per avviare e promuovere tutte le attività necessarie o anche solo opportune per ottenere il maggior numero possibile di licenze/autorizzazioni, nonché per addivenire ad una ipotesi di aggiornamento delle tariffe del servizio taxi;
- d) dato il quadro complessivo risultante dalle analisi di cui sopra, predisporre una relazione completa e dettagliata che dia evidenza della situazione presente nel Comune di Como e che, anche in prospettiva futura e di programmazione, proponga le migliori soluzioni possibili per il Comune di Como con riferimento al trasporto non di linea; adattare la predetta relazione ai fini delle Linee Guida della deliberazione di ART n. 46/2022, per poter procedere alla acquisizione del maggior numero possibile di licenze/autorizzazioni;
- e) intrattenere direttamente con i predetti Enti tutti i rapporti e le interlocuzioni che si dovessero rendere necessari o anche solo opportuni, al fine di delineare la migliore procedura possibile per l'acquisizione di tutte le licenze/autorizzazioni che sia possibile acquisire;
- f) eseguire, unitamente al personale del Servizio Commercio, gli accessi ai portali e/o ad applicazioni on-line che si dovessero rendere necessari o anche solo opportuni;
- g) predisporre tutta la documentazione necessaria per il fine precipuo di ottenere tutte le licenze/autorizzazioni che risulti possibile ottenere;
- h) predisporre tutta la documentazione necessaria al fine di mettere a bando le licenze/autorizzazioni che saranno ottenute;
- i) in via generale, supportare il Servizio Commercio in ogni atto o attività necessaria o anche solo opportuna al fine di addivenire, con riferimento al territorio del Comune di Como:
 - alla migliore riorganizzazione del servizio di trasporto non di linea, anche in una prospettiva programmatoria;
 - all'acquisizione in ogni caso, come più volte ricordato, di tutte le licenze/autorizzazioni, comprese quelle relative ai natanti, che fosse possibile acquisire per il Comune medesimo;
 - ad una ipotesi di aggiornamento delle tariffe del servizio taxi.

Successive indicazioni o documentazioni potranno in ogni caso essere fornite dal Comune all'Operatore al fine di consentire allo stesso la più precisa e puntuale esecuzione del servizio in oggetto.

Art. 2. Rendicontazione

Oltre alla produzione della documentazione richiesta di cui al precedente art. 1, al termine del servizio in oggetto, l'Operatore, a richiesta del Comune di Como, dovrà produrre una rendicontazione finale più dettagliata che dia chiara evidenza dell'attività svolta e della produzione a regola d'arte della documentazione prevista.

Art. 3. Organizzazione del servizio

Il Servizio in oggetto dovrà essere eseguito con organizzazione propria di personale e mezzi, nel rispetto delle norme vigenti.

L'Operatore dovrà indicare al Comune le persone fisiche che andranno a costituire i referenti del Comune per tutta la durata dell'esecuzione del Servizio.

Il Servizio potrà essere eseguito anche non necessariamente presso il Comune di Como; tuttavia, anche al fine di un confronto per aggiornamenti, report e verifica dello stato di avanzamento delle attività relative al servizio affidato, l'Operatore dovrà garantire la presenza presso il Comune di Como dei predetti referenti almeno un pomeriggio a settimana, da concordare con il personale del Comune in base alle esigenze operative e progettuali oltre che alla presenza del personale del Comune.

L'Operatore ha l'obbligo di impiegare personale competente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; il detto personale dovrà avere idonee capacità organizzative e relazionali, con la predisposizione alla "proposition" e al "problem solving", tale da organizzare in autonomia le attività e gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

In particolare, tra le persone fisiche individuate dall'Operatore per l'esecuzione del servizio dovrà necessariamente esservi una persona con laurea in ingegneria dei trasporti, o titolo equipollente, in grado di svolgere tutte le analisi e gli approfondimenti di cui al predetto art. 1 e, se necessario o anche solo opportuno, avente l'abilitazione, oltre che la capacità, di produrre la documentazione necessaria.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva in ogni caso di accettare o meno le risorse destinate all'esecuzione del servizio in oggetto sulla base delle effettive capacità, esperienza ed attitudine.

Nel corso dell'intera durata del contratto l'Operatore dovrà sempre garantire la qualità e professionalità delle risorse umane impiegate.

Art. 4. Durata

L'Operatore dovrà svolgere quanto in oggetto con la massima sollecitudine e comunque entro il termine ultimo di 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'affidamento del Servizio.

Art. 5. Controlli e Penali

Il Comune addebiterà all'Operatore le mancate prestazioni parziali o totali.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Operatore, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Resta salva per l'Ente la verifica dell'esatto adempimento alle prestazioni di cui al precedente art. 1.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla quale l'Operatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Il provvedimento di applicazione delle penali è assunto dal Dirigente competente.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avvengono in occasione della prima fattura ammessa al pagamento, immediatamente successiva al provvedimento dello stesso Responsabile.

Qualora ciò non sia possibile, il pagamento della penale avviene mediante escussione di pari importo sulla cauzione prestata, con l'obbligo da parte dell'Operatore di reintegrare la stessa entro il termine di quindici giorni.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che possano derivare al Comune per l'inadempimento contrattuale.

L'applicazione delle penali non impedisce comunque la risoluzione contrattuale e il risarcimento di tutti i danni che possano derivare al Comune per l'inadempimento contrattuale.

Art. 6. Responsabilità

L'Operatore si impegna ed espletare tutte le prestazioni in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Dichiara a tal fine di esonerare totalmente l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Operatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni.

In relazione a ciò si impegna a stipulare polizze a copertura dei rischi per infortuni e di responsabilità civile. L'Operatore sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro. Il Comune di Como potrà in qualsiasi momento chiedere copia dei contratti applicati ai dipendenti, copia delle polizze assicurative e di tutti gli altri obblighi previsti dalla presente Scheda Tecnica. Qualora la certificazione non appaia in regola con la normativa vigente e con gli obblighi contrattuali, il Comune di Como potrà immediatamente risolvere il contratto con danni a carico dell'Operatore.

L'Operatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune di Como i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

Art. 7. Divieto di cessione del contratto.

È vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale e la perdita della cauzione.

Art. 8. Pagamenti del corrispettivo.

Il corrispettivo è dovuto all'Operatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto.

I pagamenti saranno effettuati previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali

I pagamenti di cui al comma precedente saranno corrisposti, a seguito di fatturazione, nei termini di legge.

In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del Procedimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Art. 9. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Operatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 10. D.U.V.R.I.

Dall'analisi del Servizio da eseguire, non sono stati riscontrati rischi da interferenza.

Art. 11. Risoluzione del contratto.

Viene precisato che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 e con gli effetti di cui all'art. 1458 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- Abbandono dell'appalto;
- Inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel progetto;
- Interruzione del servizio senza giusta causa;
- Cessione anche parziale del contratto;
- Violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- In seguito alla comminazione di penalità per un importo pari al 10% dei corrispettivi;
- Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato e del CCNL;
- Reiterata inosservanza non grave, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei

regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;

- Per impedimenti legati in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte del Comune.

Il contratto verrà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., come previsto dalla L. 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii.

Il contratto sarà risolto, inoltre, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione nei seguenti casi:

- qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 353bis del Codice Penale.

Trova inoltre applicazione quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata a.r. o PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 12. Controversie e foro competente.

Nel caso di controversie, l'aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente scheda tecnica, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra il Comune e l'Operatore relativamente al rapporto contrattuale in essere è competente il Tribunale di Como.

È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13. Trattamento dei dati - Rinvio.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 è SI.net Servizi Informatici s.r.l. – Referente Dott. Paolo Tiberi rpd@comune.como.it

Art. 14. Rinvio normativo.

Per quanto non previsto e specificato nella presente scheda tecnica fa riferimento alle disposizioni



AREA SERVIZI AL CITTADINO – SETTORE 4 - COMMERCIO E SUEVCO
SERVIZIO COMMERCIO

previste dalla normativa vigente.